

N. R.G. 922/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. Anna Primavera	Presidente
Dott. Luigi Nannipieri	Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **922/2023**

con OGGETTO: **Contratti bancari(deposito bancario, etc)**

promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), *Parte_3* (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'Avv. BRACCIODIETA NICOLA

APPELLANTE

contro

Controparte_1
(C.F. *P.IVA_1*), rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCHINI MARCO

APPELLATO

CP_2 (C.F. *P.IVA_2*)

APPELLATO - CONTUMACE

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_3*) tramite la man-
Controparte_4 *P.IVA_4* desentato e difeso
dall'Avv. BIANCHINI MARCO

INTERVENUTO

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

sentenza n. 290/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 04/04/2023

CONCLUSIONI

In data 12 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni

Per la parte appellante *Parte_1*, *Parte_2*, [...] *Parte_4* :

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello, così provvedere:

a) previo rigetto di tutte le avverse eccezioni perché infondate (oltre che inammissibili), accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Istituto di credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti degli appellanti;

b) per l'effetto, revocare nei confronti degli appellanti il decreto ingiuntivo n. 477/2021 reso dal Tribunale di Siena in data 14.5.2021 nel procedimento n. 1096/2021 R.G., rigettando ogni avversa richiesta nei loro confronti;

c) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Per la parte appellata *Controparte_1* [...] **intervenuta** *Controparte_3* :

*respingere l'appello notificato dai i signori *Pt_1*, *Parte_2* e *Pt_3* avverso la sentenza n. 290/2023 emessa dal Tribunale di Siena in data 02/04/2023 nella causa civile R.G. 1918/2021 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta ordinanza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado*

Fatti di causa - svolgimento del giudizio

Il giudizio di primo grado

1. *CP_2* *Parte_5* [...] proponevano opposizione al decreto del Tribunale di Siena n. 477/2021 con il quale era loro ingiunto in solido il pagamento alla [...] *Controparte_1* di € 101.486,60, oltre interessi e spese quale residuo dovuto in relazione al mutuo chirografario in data 22 luglio 2010 di originari € 550.000,00 (*CP_2* quale mutuatario debitore principale, gli altri come fideiussori).

Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.

Istruita la causa con documenti il Tribunale di Siena con sentenza n. 290/2023 pubblicata il 04/04/2023 così statuiva :

“rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

*condanna *CP_2* *Parte_3* *Parte_1* e [...]*

Parte_2* a rimborsare a *Controparte_5

[...]
[...]

[...]

[...]

[...] le spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge”

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

“I fideiussori oppositori hanno poi eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. A legge 10 novembre 1990 n. 287 - c.d. legge antitrust, in quanto conforme al modello predisposto dall’ABI - Associazione Bancaria Italiana, dichiarato nullo dalla Banca d’Italia, quale autorità garante della concorrenza e del mercato, con decisione n. 55 del 2.5.2005 (doc. 6 fasc. oppositori) [...]”

Nel caso di specie, quindi, dal momento che i contraenti di fideiussione omnibus stipulati dalle parti contengono tutte e tre le clausole ritenute nulle per violazione del principio della concorrenza ma non vi è prova alcuna del fatto che le parti abbiano ritenuto tali clausole essenziali, da un lato si deve rigettare l’eccezione di nullità dell’intero contratto ma dall’altro si deve dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole 2, 5 e 6. In questa prospettiva, deve essere valutata l’eccezione di liberazione dei garanti ai sensi dell’art. 1957 c.c. basata sul fatto che la Banca creditrice avrebbe agito nei confronti dei garanti medesimi quando il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. era ormai decorso [...].

Nel caso di specie, infatti, a fronte della decadenza dal beneficio del termine disposta con lettera del 12.12.2018 (doc. 11 fasc. opponente), la CP_1 ha agito nei confronti dei fideiussori solo con il deposito del ricorso monitorio in data 21.4.2020, ovvero ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma citata.

A tal proposito, però, si deve considerare che, secondo la giurisprudenza, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957 comma 1° c.c., deve intendersi riferito - giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe

contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale le parti, alla clausola 7, hanno espressamente pattuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. A fronte di tale clausola, la Banca, con la già citata lettera del 12.12.2018, oltre a dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine, ha contestualmente richiesto il pagamento dell’importo dovuto, con ciò rispettando il termine previsto dall’art. 1957 c.c., da intendere - stante la natura di garanzia a prima richiesta della fideiussione omnibus in questione - come riferito anche alla semplice iniziativa stragiudiziale anziché al ricorso all’autorità giudiziaria come normalmente interpretato.

In questo senso, l’opposizione risulta infondata e deve essere rigettata”.

L’appello.

2. Proponevano appello

Parte_6

[...] ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

1) la presenza nella fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta non esclude l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. né consente una interpretazione della norma diversa per tale fattispecie;

2) inidoneità del contenuto della missiva 12/12/2018 ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c.;

3) ulteriore violazione art. 1957 c.c.: il creditore non ha in alcun modo continuato con diligenza le proprie istanze.

Per tali ragioni veniva formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La debitrice principale CP_2 imaneva contumace.

Si costituivano in giudizio, con il medesimo difensore, [...]

Controparte_1

e, quale cessionaria del credito di

quest'ultima, *Controparte_3* (tramite la mandataria [...] *Controparte_6*) che contestavano le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 settembre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione

L'eccezione di parte appellante in merito al difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla intervenuta *Controparte_3* è infondata: la cessione del credito è comprovata, oltre che dall'avviso in Gazzetta Ufficiale, dalla apposita e specifica dichiarazione di cessione prodotta e dalla espressa conferma della costituita

Controparte_1

L'eccezione relativa alla nullità della procura conferita da *Parte_7* [...] a *Controparte_4* perché non iscritta all'albo ex 106 TUB come richiesto dall'art. 2, comma 6, legge 130/1990 è infondata, sia perché dall'avviso in G.U. e dalla specifica dichiarazione risulta essere intervenuta una cessione ex art. 58 TUB ma senza cartolarizzazione dei crediti ex legge 130/1990, sia perché, in ogni caso, i giudici di legittimità hanno recentemente chiarito che *“il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (vedi Cass. 18/03/2024, n.7243).*

Nel merito l'appello è stato proposto unicamente dai fideiussori ed ha ad oggetto esclusivamente il rigetto della eccezione ex 1957 c.c. in correlazione con la nullità parziale della garanzia riconosciuta dal Tribunale.

3. I tre motivi di appello (“1) la presenza nella fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta non esclude l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. né consente una interpretazione della norma diversa per tale fattispecie; 2) inidoneità del contenuto della missiva 12/12/2018 ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. ; 3) ulteriore violazione art. 1957 c.c.: il creditore non ha in alcun modo continuato con diligenza le proprie istanze”) stante la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente.

In sintesi gli appellanti contestano che la previsione della clausola n. 7 della fideiussione (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) possa essere interpretata quale deroga parziale all'art. 1957 c.c. nel senso di ritenere sufficiente ad impedire la decadenza una richiesta scritta stragiudiziale; in via subordinata deducono che la comunicazione del 12 dicembre 2018 non era una richiesta idonea e che, comunque, successivamente la banca non avrebbe coltivato diligentemente le proprie istanze.

I motivi sono infondati.

La Banca di Italia (allora quale Autorità Garante concorrenza) nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto tale previsione dello schema ABI relativa alla “semplice richiesta scritta” del tutto legittima (“81. La clausola “a prima richiesta” è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione; al contempo, essa consente al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole certezza della restituzione ... 82. Il confronto con le esperienze dei principali Paesi europei ha posto in evidenza l'ampia diffu-

sione della clausola a prima richiesta nell'ambito della prassi bancaria e commerciale; essa riveste altresì un ruolo essenziale ai fini dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea 2").

La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di "pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta" deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c. e conseguente possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale" (vedi Cassazione civile sez. III, 26/09/2017, n.22346; vedi anche Cass. 21/05/2008 n. 13078; Cass, 28/02/2020, n.5598, che con riferimento al "pagamento a prima richiesta" in motivazione osserva : "tali espressioni riferirsi a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 16825/2016; Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003)"; vedi infine tra le più recenti Cassazione civile sez. I, 03/11/2021, n.31509: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che

la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente"; tra le pronunzie di merito relative specificatamente alle fideiussioni conformi al citato schema ABI vedi, tra le altre, Corte Appello Milano 20 febbraio 2024 n. 524; Corte Appello Milano sez. I, 28/08/2023, n.2561; Corte Appello Milano sez. I, 17/05/2023, n.1600; Corte Appello Napoli 25 luglio 2024 n. 3362; Corte Appello Bologna 18 dicembre 2013 n. 2503; Corte appello Venezia sez. I, 10/10/2023, n.1983; Corte di Appello di Firenze, sez. II, 9 maggio 2024 n. 819).

Ferma la nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale.

La raccomandata del 12 dicembre 2018 (che faceva seguito alla precedenza richiesta di rate insolute del primo marzo 2018) di decadenza dal termine ex 1186 c.c. e intimazione di pagamento inviata al debitore principale ed ai fideiussori è poi del tutto idonea quale "richiesta scritta" ex art. 7 della clausola citata

In relazione a ciò, Vi invitiamo a rimborsare gli importi di seguito specificati entro e non oltre dichiarandoVi decaduti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 cod. civ., dal beneficio del termine.

martedì 18 dicembre 2018

Tipo rapporto	Filiale	N. rapporto	Importo euro
conto corrente	Siena agenzia 2	91473	(€ 5.462,20)
mutuo chirografario	Siena agenzia 2	51028	(€ 320.582,88)
mutuo chirografario	Siena agenzia 2	70215	(€ 14.383,46)
			(€ 340.428,56)

oltre agli ulteriori interessi, maturati e maturandi, sino all'integrale pagamento e ad ogni spesa e onere successivo, nessuno escluso, con l'avvertenza che, ove sia stati anticipati salvo buon fine crediti verso terzi, ad oggi non ancora riscossi, sarete tenuti a restituire immediatamente ogni somma anticipata in relazione ai crediti anticipati che risulteranno impagati.

Vi avvertiamo che, in difetto di pagamento entro il termine fissato, della somma sopra specificata e degli ulteriori interessi ed accessori, come dovuti, saremo costretti a promuovere le azioni legali più opportune per il recupero del nostro credito, compresa l'eventuale assegnazione della pratica a società di recupero esterno, e, ove ne ricorrano i presupposti, a segnalarVi a sofferenza nella Centrale Rischii della Banca d'Italia.

Successivamente a tale richiesta scritta l'azione giudiziale è poi stata tempestivamente proposta, sempre in via contestuale sia nei confronti del debitore principale che dei fideiussori, tenendo conto anche dei versamenti sia pure parziali intervenuti succes-

sivamente, sino al dicembre 2020 (vedi anche certificazione ex art. 50 TUB prodotta con il ricorso monitorio).

4. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, unitariamente per parte appellata e parte intervenuta, difese dal medesimo difensore, in € 7.200,00 (fase di studio € 2.200,00; fase introduttiva € 1.300,00; fase decisionale € 3.700,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da *Parte_1* [...] , *Parte_2* e *Parte_3* nei confronti di *Controparte_1* *CP_2* [...] , con l'intervento di *Controparte_3* avverso la sentenza n. 290/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 04/04/2023, così provvede

RIGETTA

l'appello proposto e per l'effetto

CONFERMA

la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate unitariamente per [...] *Controparte_7* ed *Parte_8* [...] in complessivi € 7.200,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge

Così deciso nella camera di consiglio del 20 settembre 2024

Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente
Dott. Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.